

Art. 13.

Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni, legalmente costituite in paese estero, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, concorrano i seguenti:

1° che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali; ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni: in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda entro la circoscrizione della Camera di commercio e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

CURIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CURIONI. Domando all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se credano opportuno di sostituire alle parole: « enti morali » quelle, che a me sembrano più proprie: « enti giuridici ». La espressione « enti giuridici » a me pare più propria e più comprensiva, perchè gli enti morali sono anche giuridici.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non arrivo alla sottigliezza di ingegno dell'onorevole Curioni, ma non mi pare ente morale se non quello che ha esistenza giuridica.

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, insiste?

CURIONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13.

È approvato).

Art. 14.

La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che possono essere, a termini dell'articolo 12, ammessi alle quotazioni di borsa con deliberazione motivata e da approvarsi a norma del capoverso dell'articolo terzo.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analogo deliberazione.

(È approvato).

Art. 15.

Quando speciali condizioni del mercato lo richiedano, la Camera di commercio, su proposta della Deputazione di borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può concedere che il compratore a termine ottenga dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti e susseguenti a quello della liquidazione di borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 65.

La deliberazione dovrà essere motivata e comunicata senza dilazione ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito alla approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

La approvazione si intenderà concessa ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Riguardo a questo articolo 15, invece di impedire l'uso del diritto di sconto nei sei giorni antecedenti e susseguenti a quello della liquidazione, propongo che si dica: quattro giorni antecedenti e susseguenti, ecc.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.